



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 88 del 28 giugno 2017

OGGETTO: L.r. 6/2006 e ss.mm.. Determinazioni e indirizzi in merito alla Consulta regionale per la salute mentale. Modifiche all'Allegato A bis del Regolamento di organizzazione.

Schema di deliberazione n. 81 del 28 giugno 2017

Verbale n. 17

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Mario	CIARLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

IL DIRIGENTE I.F.D
F.to dott. Massimo Messale

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

RILEVA NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa. Cinzia Felci

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 75;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche, recante il "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio", di seguito denominato regolamento di organizzazione;
- VISTA la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97 con la quale la dott.ssa Cinzia Felci è stata designata allo svolgimento delle funzioni vicarie di Segretario generale del Consiglio regionale;
- VISTA la legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale) e successive modifiche e, in particolare:
- l'articolo 1, che istituisce la Consulta regionale per la salute mentale *"quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di salute mentale"*, di seguito denominata Consulta;
 - l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale la Consulta *"è composta da rappresentanti delle associazioni senza fine di lucro, che operano sul territorio per fornire alle persone con sofferenza mentale strumenti di autotutela e promozione, degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti, delle società scientifiche che operano in materia di salute mentale, più rappresentativi a livello regionale. In particolare, la Consulta è composta da:*
 - a) 5 rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari;*
 - b) 2 rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti;*
 - c) 3 rappresentanti designati dagli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;*
 - d) 3 rappresentanti designati dalle società scientifiche;*
 - e) 3 esperti designati dal Consiglio tra gli operatori del settore."*

ATTESO

che:

- con decreto del Presidente della Regione n. T00249 del 4 settembre 2013 si è provveduto all'ultimo rinnovo della Consulta e pertanto, essendo la sua durata pari ad anni tre, la stessa risulta scaduta;
- solo per effetto delle modifiche apportate dalla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) alla l.r. 6/2006:
 - aspetti, competenze e adempimenti relativi alla Consulta - concernenti, in particolare, la sede, l'atto di costituzione, lo svolgimento delle funzioni di segreteria, la promozione delle iniziative tese ad assicurarne il funzionamento e la copertura finanziaria delle attività di sua pertinenza - fanno ora capo a organi/strutture del Consiglio regionale;
 - compete all'amministrazione del Consiglio regionale, oltre che l'avvio della procedura per la designazione, da parte del Consiglio regionale, di "3 esperti tra gli operatori del settore", anche l'attivazione della procedura per la designazione degli altri n. 13 componenti designati dai soggetti di cui alle sopra riportate disposizioni normative, ossia dalle "associazioni dei familiari" (n. 5), dalle "associazioni degli utenti" (n. 2), dagli "organismi di volontariato e per la tutela dei diritti" (n. 3) e dalle "società scientifiche" (n. 3), di seguito denominati soggetti terzi;
- con riferimento ai soggetti terzi, la richiamata normativa dispone che a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla Consulta siano quelli di essi "più rappresentativi a livello regionale";

TENUTO CONTO quindi dell'esigenza di dover definire, ai fini del rinnovo della Consulta, le modalità attraverso cui procedere alla individuazione dei soggetti terzi "più rappresentativi a livello regionale";

RITENUTO

opportuno procedere, al riguardo, in particolare attraverso:

- l'istituzione di un elenco dei soggetti terzi, articolato in quattro sezioni corrispondenti alle diverse categorie di essi;
- l'indicazione di taluni parametri/criteri di rappresentatività dei soggetti terzi;
- l'individuazione, attraverso la modifica delle pertinenti disposizioni del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, nel Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi, della struttura che provveda agli adempimenti di carattere amministrativo e gestionale relativi alla Consulta ovvero, nella struttura organizzativa competente in materia di nomine e designazioni, della struttura che si occupi della formazione e tenuta dell'elenco di cui sopra;
- l'emanazione di specifici indirizzi operativi alle strutture di cui sopra;

RITENUTO

altresì di riportare le determinazioni e gli indirizzi di cui al precedente capoverso nell'Allegato A (Determinazioni e indirizzi in merito alla Consulta regionale per la salute mentale. Modifiche all'Allegato A bis del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio.) alla presente determinazione;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di approvare l'Allegato A (Determinazioni e indirizzi in merito alla Consulta regionale per la salute mentale. Modifiche all'Allegato A bis del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio.) alla presente deliberazione;
2. di demandare, nei termini precisati in premessa, al Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi e alla struttura organizzativa competente in materia di nomine e designazioni l'espletamento di ogni adempimento, di rispettiva competenza, diretto a dare esecuzione alla presente deliberazione;
3. di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di disporre che la stessa sia pubblicata nel sito *web* istituzionale del Consiglio regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa al Segretario generale e ai responsabili delle strutture di cui al punto n. 2.

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori

**ALLEGATO A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 giugno 2017, n. 88,
concernente
“Determinazioni e indirizzi in merito alla Consulta regionale per la salute mentale.
Modifiche all'Allegato A bis del Regolamento di organizzazione del Consiglio
regionale del Lazio.”**

1. Le modifiche di recente introdotte dall'articolo 3, comma 62, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 ai corrispondenti articoli della legge regionale 3 luglio 2006, n. 6, istitutiva della Consulta regionale per la salute mentale, di seguito denominata Consulta, hanno determinato che aspetti, competenze e adempimenti a essa relativi - concernenti, in particolare, la sede, l'atto di costituzione, lo svolgimento delle funzioni di segreteria, la promozione delle iniziative tese ad assicurarne il funzionamento e la copertura finanziaria delle attività di sua pertinenza - facciano ora capo a organi/strutture del Consiglio regionale. In conseguenza di ciò, in ordine alla nomina dei componenti della Consulta compete all'amministrazione del Consiglio regionale oltre che l'avvio della procedura per la designazione, da parte del Consiglio regionale, di “3 esperti tra gli operatori del settore” (art. 2, co. 1, lett. e) della l.r. 6/2006 e ss.mm.), anche l'attivazione della procedura per la designazione dei rappresentanti (in totale pari a n. 13) delle “associazioni dei familiari” (n. 5), delle “associazioni degli utenti” (n. 2), degli “organismi di volontariato e per la tutela dei diritti” (n. 3) e delle “società scientifiche” (n. 3), ossia dei soggetti, di seguito denominati soggetti terzi, chiamati a designarli ai sensi rispettivamente delle lettere a), b), c) e d), del comma 1, dell'articolo 2 della l.r. 6/2006 e ss.mm.. A tale riguardo, poiché la normativa vigente dispone, con riferimento ai soggetti terzi, che a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla Consulta siano quelli di essi “più rappresentativi a livello regionale” (alinea del co. 1, dell'art. 2 della l.r. 6/2002 e ss.mm.), si ritiene di dover definire, nei termini descritti nel paragrafo 2., le modalità attraverso cui procedere alla loro individuazione.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1., è istituito l'“Elenco dei soggetti terzi competenti a designare propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale per la salute mentale”, di seguito denominato Elenco. L'Elenco è articolato nelle seguenti quattro sezioni, corrispondenti alle diverse categorie di soggetti terzi competenti alla designazione:

- a) “Sezione associazioni dei familiari”;
- b) “Sezione associazioni degli utenti”;
- c) “Sezione organismi di volontariato e per la tutela dei diritti”;
- d) “Sezione società scientifiche”.

Alla formazione e tenuta dell'Elenco provvede la struttura organizzativa competente in materia di nomine e designazioni. In particolare, alla formazione dell'Elenco, e al suo aggiornamento in occasione di ogni rinnovo della Consulta, si provvede attraverso la pubblicazione, nel bollettino ufficiale della Regione e nella pertinente sezione dell'*home page* del sito *web* istituzionale del Consiglio regionale, di un apposito avviso pubblico che individui tra gli specifici parametri/criteri di rappresentatività dei soggetti terzi quelli di seguito elencati:

- numero di anni di vita non inferiore a tre, come risultante da atto costitutivo adottato e registrato in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione nell'Elenco;
- numero di anni di specifica, effettiva e documentata attività svolta, coerentemente con le finalità statutarie, nel settore della salute mentale a livello regionale e locale;
- numero di soci/iscritti sul territorio regionale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di formazione od aggiornamento dell'Elenco, numero da considerarsi non in valore assoluto ma in

rapporto alla popolazione residente nella provincia/città metropolitana in cui ha la propria sede il soggetto terzo;

- eventuale strutturazione regionale e, rispetto alla sede principale, eventuali articolazioni organizzative (sedi/sportelli) sempre sul territorio regionale;
- funzionamento democratico, così come previsto dalle disposizioni normative statali in materia di associazioni senza scopo di lucro, e bilancio di previsione o rendiconto consuntivo degli ultimi tre anni regolarmente approvato dai competenti organi.

Con riferimento alle “*società scientifiche*”, oltre ai parametri/criteri di rappresentatività di cui sopra, si applicano anche quelli in appresso indicati:

- numero di eventi (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde ecc.) sul tema della salute mentale svolti, coerentemente con le finalità statutarie, sul territorio regionale;
- numero di atti, di rilevanza tecnico-scientifica, prodotti e relativi, coerentemente con le finalità statutarie, al tema della salute mentale.

3. Ritenuto opportuno individuare nel Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi la struttura organizzativa che provveda agli adempimenti di carattere amministrativo e gestionale relativi alla Consulta - in particolare, la promozione delle iniziative tese ad assicurarne il funzionamento e la copertura finanziaria delle attività di sua pertinenza, lo svolgimento delle funzioni di segreteria - si rende consequenzialmente necessario procedere a una modifica del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, di cui alla propria deliberazione 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, nei termini di seguito indicati:

- la lettera l) del paragrafo n. 3. dell’Allegato A bis (Competenze della segreteria generale e dei servizi) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale è sostituita dalla seguente:
“l) Fornisce supporto agli organi di raccordo istituzionale, di controllo, di garanzia e di consultazione previsti da leggi regionali, istituiti presso il Consiglio regionale e diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e gestionale, ivi inclusi quelli, eventuali e di diversa natura, relativi ai loro componenti.”.